## N. R.G. 18465 /2015

# REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

## SEZIONE SECONDA

In composizione monocratica, nella persona del dott. Eugenio Gatta ha emesso la seguente SENTENZA

nel giudizio n. 18465 del Registro degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2015, trattenuta in decisione all'udienza del 23.04.2018 posta in deliberazione il 12 luglio 2018 (data di scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica) e vertente tra

xxxxxx Srl, con sede in Roma, Via xxxxxxx in persona del legale rapp.te pt.

Sig. xxxxxxx e, rappresentata e difesa, giusta delega a margine dell'atto introduttivo, dall'Avv.

xxxxxx presso il cui studio, sito in Roma, xxxxxxx ha eletto domicilio il suddetto difensore;

Roma Capitale, in persona del xxxx in carica pro tempore , elettivamente domiciliato negli xxxxx dell'Avvocatura xxxx in Roma alla xxxxx , che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti del 24 .06 .2016, per xxxxxxxxx in Roma, Rep.N. 100189 , allegata in atti;

#### convenuta

OGGETTO: opposizione avverso avviso di pagamento.

## **CONCLUSIONI**

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.04.2018 i procuratori delle parti concludevano come da verbale.

# SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso in opposizione per il quale è stato disposto il mutamento del rito in ordinario ritualmente notificato, la società in epigrafe conveniva Roma Capitale al fine d i ottenere l'annullamento del l'avviso di pagamento per l'anno 2011 n°100001105 anno 2014 della somma di 13.536,00 (oltre penali, interessi e spese) che sarebbe essere ridotta ad euro 11.558,00 se il pagamento fosse avvenuto entro trenta giorni dalla ricezione della raccomandata A.R. AG 781954450335 ricevuta in data 19 febbraio,2015, richiesta a <u>titolo di canone per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche ed afferente griglie e intercapedini</u> ubicate lungo il perimetro dell'immobile ad uso autorimessa, sito in Roma, Via Tarquino Collatino,43, di proprietà attrice a seguito dell'atto di

compravendita del 9 aprile 2010 S\*\*\*\*E Elvira Bellelli, rep. N. 59078, raccolta n. 17435.

A fondamento della propria opposizione esponeva secondo quanto riportato nell'atto introduttivo che: "In data 19 marzo, 2013, con lettera protocollata al nº 30855, il Municipio X, oggi Municipio VII, chiedeva alla Soc. xxxxx Srl, di regolarizzare la propria posizione relativa all'occupazione suolo pubblico delle griglie, intercapedini e passo carrabile che, a dire del Municipio citato, insistevano sull'autorimessa - doc.3 -; in data 26 marzo,2013,il signor xxxx nella sua qualità , in risposta alla citata, si presentava presso l'ufficio Tributi del Municipio di Roma X, depositando una richiesta di detassazione e contestuale rimborso canone per occupazione, adducendo a sostegno di tale richiesta, una perizia giurata stragiudiziale a firma dell'Ing. xxxxxx - doc.4 -; In detta perizia, il tecnico incaricato, dopo aver effettuato un accertamento sia presso il locale autorimessa ubicata al piano interrato del fabbricato di Via Tarquinio Collatino,31,eseguiti i rilievi planimetrici per verificare i distacchi dai fabbricati insistenti nella stessa via, nonché dopo aver preso visione degli elaborati progettuali approvati dal Comune di Roma (proteggo n° 31344/62,licenza n°48/63 e successiva variante nº 35985/65 licenza nº 414/67) dell'atto d'obbligo redatto dal xxxxx, registrato e trascritto alla Conservatoria dei registri immobiliari di Roma in data 18.02.1967 al nº 10316 Part. Chiesta formalità, oltre la dichiarazione al xxxx di Roma a firma dei costruttori dell'intero immobile su cui era ubicata anche l'autorimessa, certificava che l'intercapedine oggetto della presente impugnazione, risultava essere stata realizzata al momento della costruzione del fabbricato di Via Tarquinio Collatino,31,quando l'area era privata - doc.5 -. Detta richiesta, non veniva, però, presa in alcuna considerazione da parte dell'ufficio competente, che, di contro, comunicava alla xxxx Srl con lettera datata 21 agosto 2013, Prot. 81945 di aver proceduto all'iscrizione d'ufficio dei tassabili dell'anno 2011 e che si sarebbero dovuti corrispondere anche i canoni riferiti agli anni 2011,2012 e 2013.

Eccepiva quindi , in via preliminare , il difetto di motivazione per assoluta indeterminatezza dei criteri di applicazione per la determinazione delle somme richieste e dei coefficienti applicati per la determinazione delle presunte somme da pagare .

Nel merito eccepiva la totale infondatezza della pretesa essendo in netto contrasto con quanto indicato negli elaborati progettuali approvati dal Comune di Roma, - progetto n° 31344/6 2,licenza n° 48/63 e successiva variante n° 35985/65,licenza n° 414/67 da cui si evinceva chiaramente che l'intercapedine di cui trattavasi, risultava essere stata realizzata al momento della costruzione del fabbricato di via Tarquinio Collatino,31, quando cioè l'area era privata e per la non tassabilità de gli aggetti e per il vetrocemento su Via Tarquinio Collatino relativi al fabbricato distinto con il N° civico 31, di cui alla licenza di costruzione n°48 del 5 febbraio,1963 con variante prot. N° 35985/65 del 5.11.65, poiché ricadenti su area privata non espropriabile ai sensi del vigente Regolamento Edilizio -doc 6 -.

Concludeva, chiedendo "Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, 1) In via preliminare, sospendere annullare e/o dichiarare nullo l'avviso di pagamento oggetto dell'odierna impugnativa per difetto di motivazione Nel merito

- 1) Annullare integralmente la richiesta di pagamento del canone di occupazione suolo pubblico in quanto l'intercapedine di cui trattasi risulta essere stata realizzata al momento della costruzione del fabbricato di via Tarquinio Collatino, 31, quando cioè l'area era privata e quindi non soggetta ad alcuna tassazione da parte del Comune di Roma;
- 2) Porre a carico del Comune di Roma le spese del presente giudizio.

Roma Capitale si costituiva in giudizio contestando la fondatezza dell'opposizione, di cui chiedeva il rigetto.

Assegnati termini per memorie ex art. 183 c.p.c. , la causa , di natura documentale, veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe richiamate.

Per quanto non espressamente riportato, si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come incis o dall'art, 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.

### **MOTIVAZIONI**

La domanda è fondata e merita accoglimento

Giova premettere, ai fini della qualificazione giuridica delle domande proposte, che il Condominio attore ha agito, sostenendo di opporsi all'avviso di pagamento per l'anno 2011 n°100001105 anno 2014 emesso nei suoi confronti dal Comune di Roma, chiedendone l'annullamento relativamente alle somme richieste per intercapedini e griglie.

Dalla lettura dell'atto impugnato emerge chiaramente che questo non integra una ingiunzione di pagamento dotata di efficacia esecutiva ed emessa dall'Amministrazione nell'esercizio del potere di recuperare coattivamente il credito, bensì rappresenta una mera costituzione in mora, contenente esclusivamente l'avvertimento della somma da pagare ed avente effetti interruttivi della prescrizione.

Tale atto è privo di forza esecutiva e non intima il pagamento di sanzioni né risulta adottato ai sensi dell'art. 2 del r.d. 14 aprile 1910 n. 634.

Ne deriva che l'azione esercitata dal Condominio non può essere qualificata come opposizione ad ingiunzione di pagamento ex R.D. n. 639/1910, ovvero ex L. n. 689/81, volta ad ottenere l'annullamento dell'atto impugnato, bensì come azione di mero accertamento negativo della pretesa creditoria vantata dall'amministrazione nell'atto di messa in mora.

Giova, altresì, rammentare che a tale richiesta di pagamento del Comune è sotteso, come referente

normativo, l'art. 63 D.lgs n.446/97 e gli artt. 21 e 24 della deliberazione comunale n.27/2000 che, in

particolare, consente alle province ed ai comuni di prevedere con regolamento adottato a norma del

precedente articolo 52 "che l'occupazione, sia permanente che temporanea di strade, aree e relativi

spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile,

comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata al pagamento di un canone da

parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa

il regolamento è informato ai seguenti criteri:

a) previsione delle procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione.

A tale previsione il Comune si è da ultimo conformato avendo previsto all'art.1 della Deliberazione

n.27/2002 il rilascio dell'atto concessorio per ogni forma di occupazione degli spazi comunali.

E', quindi, da evidenziare che, nel caso concreto, non risulta essere stata rilasciata alcuna

concessione in relazione all'occupazione in esame, né è stata fornita la prova del contrario

conseguendone che il Comune, non può pretendere somme a titolo di canone di concessione né ad

altro titolo atteso che peraltro, non ha formulato alcuna pretesa rapportata ad un indennizzo per

occupazione senza titolo, ipotesi questa espressamente prevista dall'art. 14 della deliberazione ma

in nessun modo adombrata nella richiesta di pagamento, con riferimento alle intercapedini in

questione, mancandone il presupposto.

Ogni ulteriore eccezione o deduzione deve ritenersi assorbita.

Le spese di lite che seguono la soccombenza vengono liquidate come da dispositivo.

Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza

disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:

a)- dichiara non dovuta dalla xxxxx la somma richiesta da Roma Capitale, a titolo di canone per

l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche comunali, penali, interessi e spese, con l'avviso

di pagamento per l'anno 2011 n°100001105 anno 2014;

- condanna Roma Capitale alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attore, che liquida in

complessivi EUR 2.300,00 per compensi ed EUR 237,00 per spese oltre accessori di legge.

Roma, 30.07.2016

IL GIUDICE

(Eugenio Gatta)

Sentenza n. 15823/2018 pubbl. il 30/07/2018 RG n. 18465/2015

Repert. n. 17215/2018 del 30/07/2018

4